



Bologna, 05 febbraio 2020

Circolare n. 4/2020

Oggetto: Legge di Bilancio 2020 – Novità fiscali per imprese e professionisti.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della L. 157/2019, di conversione del D.L. 124/2019, il c.d. **Decreto Fiscale**, e della L. 160/2019, la c.d. **Legge di Bilancio** per il 2020, sono state introdotte diverse novità di natura fiscale di cui si offre di seguita una sintesi con riferimento alle novità riguardanti le imprese e i professionisti.

➤ **Novità sulle compensazioni in F24**

Con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, la compensazione del credito Iva annuale o da modello TR nonché dei crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'Irap, per importi superiori a 5.000 euro annui, può avvenire a decorrere dal **decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione** o dell'istanza da cui il credito emerge.

Con riferimento ai **crediti** maturati a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, i **sostituti di imposta** potranno procedere alla compensazione dei crediti derivanti da eccedenze di versamento di ritenute e di rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (ad es. *Bonus Renzi* e crediti da 730), esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel).

Si invita la gentile clientela a prendere contatto con il proprio consulente del lavoro per concordare le modalità di trasmissione dell'F24.

➤ **Esterometro trimestrale**

Vengono modificati i termini di trasmissione dei dati delle fatture transfrontaliere (c.d. *esterometro*) portandoli da mensili a **trimestrali**. In particolare, la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata trimestralmente **entro la fine del secondo mese successivo** al trimestre di riferimento.

➤ **Imposta di bollo sulle Fatture Elettroniche**

Viene previsto che, in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo virtuale sulle FE, l'Agenzia delle entrate comunica telematicamente al contribuente l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa ridotta a 1/3 e degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

Il contribuente ha 30 giorni di tempo per adempiere al versamento, decorsi i quali l'Agenzia delle entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

Per semplificare e ridurre gli adempimenti è previsto che, in caso di importi non superiori a 1.000 euro annui, il versamento può essere effettuato con 2 versamenti a cadenza semestrale, da effettuarsi entro il 16 giugno e 16 dicembre di ogni anno.

➤ **Limiti all'utilizzo del contante**

Viene ridotto il limite all'utilizzo del contante nelle seguenti misure:

- dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021: 2.000 euro;
- a decorrere dal 1° gennaio 2022: 1.000 euro.

Vengono, inoltre, in coerenza adeguati i minimi edittali delle sanzioni.

➤ **Credito di imposta su commissioni pagamenti elettronici**

Viene introdotto un credito di imposta riconosciuto agli esercenti attività di impresa, arte o professioni, in misura pari al 30% delle commissioni loro addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate, nonché altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Il credito spetta per le commissioni su operazioni rese dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e non concorre alla formazione del reddito.

L'agevolazione è soggetta alle regole sul *de minimis*.

Si invita la clientela a prestare attenzione alla documentazione bancaria e a trasmettere il documento riepilogativo delle commissioni versate allo Studio.

➤ **Modifiche ai versamenti**

Vengono rimodulati i versamenti di acconto Irpef, Ires e Irap, stabilendoli in 2 rate ciascuna nella misura del 50%.

➤ **ACE**

Viene reintrodotta l'ACE già per il periodo di imposta 2019, con contestuale abrogazione della c.d. mini IRES. Si ricorda che l'ACE (aiuto alla crescita economica) consiste in una deduzione dal reddito di impresa pari ad una remunerazione applicata agli incrementi patrimoniali intervenuti dal 31/12/2010 in poi. A questi incrementi sono applicate tutta una serie di variazioni in aumento e in

diminuzione. La remunerazione da applicare all'incremento è attualmente pari all'1,3%.

➤ ***Deducibilità Imu***

A decorrere dal 2019 viene stabilita la deducibilità dell'Imu assolta sugli immobili strumentali, in misura pari al 50% del reddito di impresa e di quello derivante dall'esercizio di arti e professioni.

➤ ***Proroga detrazione risparmio energetico***

Viene prorogato al 31 dicembre 2020 il termine previsto per avvalersi della detrazione Irpef e Ires, nella misura del 65%, per le spese documentate relative a interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus).

Viene, inoltre, prorogata per l'anno 2020 la detrazione nella misura del 50% per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

➤ ***Deduzione buoni pasti mense aziendali***

Viene modificata la disciplina prevista per i buoni pasto intervenendo sull'articolo 51, Tuir.

In particolare, intervenendo sul comma 2, lettera c) è previsto:

- una distinzione di trattamento tra prestazioni sostitutive di somministrazioni di vitto e indennità sostitutive;

- per le prestazioni sostitutive della somministrazione di vitto, il limite complessivo giornaliero dell'importo che non concorre alla formazione del reddito di lavoro è così definito:

1. prestazioni rese in formato diverso da quello elettronico: 4 euro;

- prestazioni rese in forma elettronica: 8.

Resta invariato l'importo complessivo giornaliero pari a 5,29 euro per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte a lavoratori addetti a strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.

➤ ***Estromissione beni immobili imprese individuali***

Viene riproposta l'estromissione agevolata, posta in essere dal 1° gennaio al 31 maggio 2020, con versamento di un'imposta sostitutiva dell'8%, dei beni immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2019.

A tal fine, la base imponibile è data dalla differenza tra il valore normale dei beni e il valore fiscalmente riconosciuto, assumendo il valore iscritto nel libro degli inventari oppure nel registro dei beni ammortizzabili, al netto delle quote di ammortamento fiscalmente dedotte e tenendo conto di eventuali rivalutazioni fiscalmente rilevanti.

Gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2020.

➤ **Regime forfettario**

Viene abrogato il regime super forfettario di cui all'articolo 1, commi 17-22, L. 145/2018, previsto per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che conseguono ricavi o percepito compensi tra 65.001 e 100.000 euro.

Viene modificato il regime forfettario previsto in caso di ricavi o compensi nel limite di 65.000 euro.

In particolare:

- viene reintrodotta il limite alle spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio che non può eccedere 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l'esecuzione di specifici progetti, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro prestato dall'imprenditore o dai suoi familiari;
- viene inibito il regime ai soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro (la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato);
- è previsto un regime premiale in caso di un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, in tal caso, infatti, il termine di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento è ridotto a 4 anni;
- ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfettario.

➤ **Rivalutazione terreni e partecipazioni**

Viene riproposta la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni, agricoli ed edificabili, posseduti al 1° gennaio 2020, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva da versare entro il 30 giugno 2020 (in caso di rateazione la prima rata).

L'aliquota dell'imposta sostitutiva è unificata, prevedendola in misura pari all'11% sia per le partecipazioni in società non quotate, sia per i terreni.

➤ **Rivalutazione beni di impresa**

Viene reintrodotta la possibilità per:

- società di capitali;
 - cooperative;
 - trust; e
 - altri enti pubblici e privati che
1. esercitano attività commerciali;

2. sono residenti nel territorio dello Stato;
3. non adottano gli IAS nella redazione del bilancio

di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni in società controllate e collegate costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018.

Sono esclusi dalla rivalutazione gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa.

Si applicabilità, in quanto compatibili, gli articoli 11, 13, 14 e 15, L. 342/2000 e i relativi decreti attuativi.

Modalità di rivalutazione

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 1° gennaio 2020.

La rivalutazione debba riguardare beni della stessa categoria omogenea e deve essere annotata nell'inventario e nella Nota integrativa.

Le imposte sostitutive e il versamento

Si applicano le seguenti imposte sostitutive:

- al saldo attivo della rivalutazione, affrancabile anche parzialmente, 10%;
- al maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione, che si considera riconosciuto a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, 12% per i beni ammortizzabili e 10% per i beni non ammortizzabili.

Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2021.

È ammessa la rateazione che varia in ragione dell'importo complessivo:

- per importi complessivi fino a 3 milioni di euro sono previste un massimo di 3 rate di pari importo. Il termine per il versamento delle rate è quello previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute, rispettivamente, per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e per i periodi d'imposta successivi;
- per importi complessivi superiori a 3 milioni di euro è previsto un massimo di 6 rate di pari importo. Il termine per il versamento della prima rata è quello previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Entro il medesimo termine, riferito ai periodi di imposta successivi, dovranno essere versate la terza e la quinta rata. La seconda rata, la quarta e la sesta rata dovranno invece essere versate entro il termine previsto per il pagamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi rispetto a quello in cui la rivalutazione è eseguita.

È ammessa la compensazione.

Eventuale cessione dei beni rivalutati

In caso di cessione dei beni rivalutati prima del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle

plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

Soggetti las

Il riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti a bilancio ex articolo 14, L. 342/2000, è applicato anche ai soggetti las, anche con riferimento alle partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, Tuir, a prescindere dal fatto che dalle medesime partecipazioni derivi un'influenza dominante o notevole nell'impresa partecipata. La rivalutazione non viene in tali casi vincolata alla necessità che debba riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea. L'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva applicabile alla singola rivalutazione, è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata versando l'imposta sostitutiva sul saldo attivo cumulativo della rivalutazione.

➤ **Modifiche soggettività Ivie e Ivafe**

Per effetto delle modificazioni apportate all'articolo 19, D.L. 201/2011, a decorrere dal 2020, soggetti passivi sono anche:

- enti non commerciali;
- società semplici, Snc e Sas

residenti in Italia, tenute agli obblighi di dichiarazione per gli investimenti e le attività di cui all'articolo 4, D.L. 167/1990.

Nei casi di esonero dagli obblighi di dichiarazione previsti dall'articolo 3, D.L. 167/1990, gli intermediari devono applicare e versare l'imposta dovuta dal contribuente, ricevendo apposita provvista da parte dello stesso. Nel caso in cui il contribuente non fornisca la provvista, gli intermediari sono tenuti a effettuare le segnalazioni nominative all'amministrazione finanziaria attraverso i modelli di dichiarazione previsti per i sostituti d'imposta.

Infine, è previsto che, in riferimento all'Ivafe, per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

➤ **Interesse legale**

L'interesse legale passa dallo 0,8% allo 0,05% a decorrere dall'1 gennaio 2020.